ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza
Ufficio Normativa e Circolari

CIRCOLARE N. 17 DEL 11/09/2009

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alle Direzioni delle Sedi del centro nord e del centro sud, Uffici Interregionali e Sedi Compartimentali
- Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c.,

- Al Commissario Straordinario
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Eventi sismici Abruzzo 2009: ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza.

Sommario *Con la presente circolare si illustrano le innovazioni intervenute con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763/2009, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 11/2009 e l'art. 25, c. 3, del D.L. n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, in materia di contribuzione previdenziale sospesa per gli eventi sismici di cui all'oggetto e si impartiscono le necessarie istruzioni operative per il recupero della medesima contribuzione.*

1. Premessa.

Si fa seguito alla circolare n. 11 dell'8 maggio 2009, con la quale sono state

illustrate le norme riguardanti la sospensione contributiva prevista in favore dei datori di lavoro operanti alla data del 6 aprile 2009 in alcuni comuni della regione Abruzzo, per comunicare che sono state emanate nuove disposizioni recanti ulteriori misure atte a fronteggiare la straordinaria situazione di necessità ed urgenza in cui versa la regione interessata a causa della eccezionalità degli eventi sismici di cui all'oggetto.

Al riguardo, si premette che le innovazioni in esame concernono l'estensione della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ad ulteriori fattispecie rispetto a quelle contemplate nell'ambito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3754/2009, la previsione di alcune deroghe al regime sanzionatorio nelle ipotesi di inadempimenti in materia di lavoro, l'ampliamento dell'ambito territoriale interessato dagli eventi sismici ed, infine, l'introduzione di un regime contributivo agevolato per le somme corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti a titolo di liberalità

2. Nuove disposizioni in materia di sospensione contributiva.

L'art. 5, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3763/2009 ha previsto che nelle ipotesi di inadempimenti in materia di lavoro e fiscale per ritardate comunicazioni di assunzioni, cessazione e variazione del rapporto di lavoro in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile e il 30 giugno 2009 non si applichino ai trasgressori le relative sanzioni amministrative[1]. A tal riguardo, si tiene a sottolineare che dal 1° luglio 2009 è, naturalmente, ricominciato a vigere l'obbligo di effettuare gli ordinari adempimenti in materia di lavoro con conseguente applicazione del normale regime sanzionatorio in caso di omissione.

Destinatari della predetta norma sono i soggetti operanti alla data del sisma nei comuni terremotati, nonché le imprese ed i lavoratori autonomi, che pur operanti altrove, erano assistiti da soggetti con domicilio professionale nei suddetti comuni.

A tal proposito, si precisa, infatti, che sempre nell'ambito della predetta O.P.C.M. n. 3763/2009 al comma 3 del medesimo art. 5, è stata prevista l'estensione della sospensione dal versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale - ivi compresa quella a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi - riferita ai periodi di paga di marzo, aprile e maggio 2009[2], alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai committenti con collaboratori coordinati e continuativi assistiti, alla data del 6 aprile 2009, da un consulente del lavoro o altro professionista[3] con domicilio

[1] Nel medesimo periodo (06/04/2009 – 30/06/2009) è comunque obbligatorio trasmettere ai Centri per l'impiego, il modello "Unificato URG" di cui all'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 30/10/2007.

[2] Si precisa che sono oggetto di sospensione i pagamenti aventi scadenza dal 6 aprile 2009 (ciò in quanto è stata riconosciuta la possibilità ai consulenti di effettuare successivamente i versamenti con scadenza nell'arco temporale post sisma; il mese di marzo è, infatti, previsto come periodo di maturazione dei contributi da versare entro il 16 aprile, cioè, dopo gli eventi sismici, e non come periodo interessato alla sospensione del pagamento) ma, considerata la gravità della situazione di emergenza verificatasi, in analogia a quanto già previsto nell'ambito della circolare di questo Ente n. 11/2009, si riconosce alle imprese interessate anche la sospensione degli adempimenti informativi connessi ai versamenti ricadenti nel predetto periodo.

[3] Naturalmente, il consulente o altro professionista, di cui alla legge n. 12/1979, per poter beneficiare della sospensione contributiva, deve avere eletto, prima del 6 aprile 2009, domicilio professionale nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3754/2009. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministro

professionale nei comuni terremotati. Si tiene a precisare, a tale proposito, che detta sospensione è stata concessa per sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'O.P.C.M. n. 3673/2009 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta l'11 maggio 2009, e, pertanto, allo scadere dei predetti sessanta giorni la contribuzione sospesa doveva essere versata[4] entro la prima scadenza di legge utile (16 luglio 2009).

3. Nuovi comuni colpiti dal sisma.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario delegato, con decreto del 17 luglio 2009, considerata, come premesso, la straordinaria situazione di necessità ed urgenza in cui versa il territorio terremotato, ha integrato, come segue, l'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009:

- Provincia dell'Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale;
- Provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea.

4. Recupero dei contributi sospesi.

L'art. 25, comma 3, del D.L. n. 78/2009, convertito con la legge n. 102/2009, ha previsto che la riscossione dei contributi non versati per effetto della sospensione di cui all'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3754/2009 avvenga, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010[5].

In ordine alle modalità di versamento dei contributi sospesi, l'Ente si riserva di dettare successive istruzioni operative.

5. Esenzione contributiva delle somme corrisposte a titolo di liberalità.

Tra gli interventi attivati in favore delle popolazioni terremotate, sono state, anche, previste misure agevolative per quanto attiene la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

---

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008. Alla domanda di sospensione, contenente la dichiarazione di responsabilità del professionista attestante il possesso dei requisiti previsti per avvalersi del beneficio, deve essere allegato il mandato di assistenza dal quale risulta che l'incarico è stato conferito prima del 6 aprile 2009.

[4] I consulenti che esercitano la loro attività professionale nei territori terremotati per conto di imprese estranee agli eventi sismici possono effettuare i versamenti e gli adempimenti connessi, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla norme in esame, senza porre a carico del soggetto assistito le sanzioni civili previste per il ritardato pagamento.

[5] L'art. 6, comma 1, lett. g, del D.L. n. 39/2009, convertito con la legge n. 77/2009, aveva, infatti, previsto la possibilità di una rideterminazione della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché la ripresa della riscossione anche in forma rateizzata. La diversa modalità di recupero contemplata dal citato art. 25, c. 3, D.L. n. 78/2009 concerne solo i contributi sospesi ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3754/2009.

In particolare, l'art. 5, comma 5, della citata O.P.C.M. n. 3763/2009, di attuazione del D.L. n. 39/2009, convertito con la legge n. 77/2009, ha stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, gli eventuali sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere concessi da datori di lavoro privati, nei sei mesi successivi alla data del 6 aprile 2009, a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 3754/ 2009, ovvero concessi nel predetto periodo, dai datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.

A tal riguardo, si sottolinea come la disposizione normativa in esame abbia individuato un'ipotesi, sia pure temporanea, di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51, comma 2, del TUIR e che detto regime agevolato trovi applicazione esclusivamente per determinate tipologie di lavoratori (quelli residenti nelle zone colpite dal sisma e per i lavoratori che, a prescindere dal luogo di residenza, siano alle dipendenze di imprese private che operino nei predetti territori).

Pertanto, nelle fattispecie in esame e, limitatamente al periodo di sei mesi decorrente dal 6 aprile 2009 come previsto dalla norma, i predetti emolumenti non devono essere indicati quali componenti della retribuzione imponibile ai fini contributivi nell'ambito delle denunce contributive telematiche.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Massimo Antichi*)